



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 13/05/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 10 marzo 2003, n. 60

Procedure di V.I.A. - Ditta F.lli Gernone & C. di Gervasio Gernone snc di S. Severo (FG) - Richiesta Valutazione d'impatto Ambientale per coltivazione di cava. - Loc. "Posta Giannina" agro di Apricena.

L'anno 2003 addì 10 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28.2.2002, acquisita al prot. n. 2122 del 2.4.2002, la ditta F.lli Gernone & C snc. di Gervasio Gernone, con sede in San Severo (Fg) alla Via Mentana n. 10, ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare dolomitico sita in località loc. "Posta Giannina" dell'agro di Apricena ed identificata nel NCT al fg 83 particelle 20 e 96 per una superficie complessiva di ha. 11. 09.82;
- con nota prot. n. 2456 del 9.4.2002, il Settore Ecologia ha invitato la Ditta a trasmettere copia degli annunci-pubblicazione e l'Amministrazione Provinciale di Foggia e Comunale di Apricena a rilasciare propri pareri in merito;
- con note del 2 maggio e del 1° agosto 2002 la ditta f.lli Gernone ha provveduto a trasmettere le copia degli annunci-pubblicazione;
- con nota dell'11 luglio 2002 l'Ufficio Tecnico del Comune di Apricena ha comunicato che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 3.7.2002 aveva espresso a riguardo del progetto parere "favorevole a maggioranza con condizioni"
- con nota del 4 settembre 2002 la ditta f.lli Gernone ha trasmesso copia del parere forestale rilasciato, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 16.5.1926 n. 1126, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia;
- con nota del 12.9.2002 il Comune di Apricena ha reso noto che l'istanza in argomento, integrata con ulteriori documenti ed elaborati, è stata affissa all'albo pretorio e che alla stessa non sono giunte opposizioni e/o osservazioni;
- con nota prot n. 9888 del 3.12.2002 il Settore ha invitato la ditta ad integrare la documentazione con ulteriori atti;
- con nota del 8.10.02 la ditta f.lli Gernone ha inviato copia della comunicazione del Ministero per i Beni

Archeologici della Puglia -Taranto- dalla quale risulta che la zona di cava non è interessata da vincoli archeologici;

- in data 18.2.2003 la ditta Gernone ha riscontrato la nota prot. n. 9888 ed ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

- ad oggi non risulta pervenuta, agli atti di questo Settore, alcuna osservazione, in merito all'intervento;

- il nuovo Comitato Regionale di V.I.A., previsto dall'art. 28 della L.R. 11/2001, non è stato ancora istituito;

- non potendo, quindi, sospendere l'attività di istruttoria delle pratiche già da tempo presentate, si procede all'istruttoria d'Ufficio fino alla nomina del nuovo Comitato Regionale per la V.I.A.;

- vista la relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, che considera l'intervento compatibile con l'ambiente purché venga assoggettato a precise prescrizioni;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3 1.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.200 1, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di considerare che per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento proposto dalla ditta F.lli Gernone & C snc. di Gervasio Gernone, con sede in San Severo (Fg) alla Via Mentana n. 10, per l'ampliamento della coltivazione di una cava di calcare dolomitico, sita in località loc. "Posta Giannina" dell'agro di Apricena ed identificata nel NCT al fg 83 particelle 20 e 96 per una superficie complessiva di ha. 11.09.82, così come previsto dalla relazione istruttoria dell'Ufficio, allegata al presente provvedimento, dovrà essere preventivamente assoggettato alle procedure di bonifica delle aree inquinate così come disciplinato dal D.lgs n. 22/99 art. 17 e dal Decreto Ministero Ambiente n. 471/99 attraverso le fasi di caratterizzazione del sito, utilizzato come discarica, e dopo eventuale e successiva bonifica; solo successivamente l'attività estrattiva potrà risultare compatibile ambientalmente a condizione che siano rispettate scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

1. le fasi iniziali descritte in progetto da 2 a 13 non devono essere eseguite, ne deve essere eseguita alcuna decorticazione iniziate dello strato naturale superficiale, restano, invece, valide le fasi di progetto da 14 a 20; La coltivazione deve avvenire solo dall'alto verso il basso con ripristino rapido del fronte

gradonato e con il conseguente ripristino, secondo le tecniche descritte nella stessa relazione e con piantumazione di cespugli della flora originale, escludendo, così, ogni forma di grosso impatto visivo;

2. delegare l'Ufficio Minerario a monitorare annualmente il risultato raggiunto dai lavori avendo cura di salvaguardare il principio di mascheramento degli stessi, pena la sospensione e la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;
3. le gradonature, dovranno essere diversificate per larghezza ed altezza, al fine di naturalizzare il profilo orografico ed altimetrico dei luoghi. Le altezze non dovranno comunque superare quella massima compresa tra mt. 3,50 - 4.00, le larghezze non dovranno essere inferiori a mt 5;
4. le pendenze delle pareti di scavo dovranno essere contenute tra il 35% ed il 50%
5. le quote altimetriche delle gradonature dovranno essere impostate in modo da coincidere con le principali curve di livello e dovranno essere raccordate con i terreni confinanti con opportuni pendii di pendenza max pari al 10%
6. le sommità delle pareti dovranno essere raccordati con i ripiani delle gradonature con pendenze max pari al 10%;
7. dovrà essere posta una distanza costante di mt. 100 dalla zona "BOSCATA", a tal fine la ditta dovrà chiedere al competente I.R.I.F. l'esatta delimitazione di detta area vincolata. Comunque, la superficie di scavo dovrà rispettare la distanza di mt 10 dai confini catastali.

- di delegare all'Ufficio Minerario la verifica del rispetto dei suesposti punti e di ogni altro parere e prescrizione di legge;
- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Apricena;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo e che lo stesso non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di trasmettere il presente atto alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Ambiente
Settore Ecologia

Oggetto: Procedure di V.I.A. - Ditta f.lli Gernone & C. snc - S. Severo (Fg) - Richiesta ampliamento di coltivazione di cava - Contrada "Posta Giannina" agro di Apricena.

L'ampliamento della cava in esame interessa un'area situata in località "Posta Giannina" - dell'agro del Comune di Apricena, contraddistinta nel N. C. T. al fg. 83 partic. 20 e 96 con una superficie complessiva di ha 11.09.82, è ubicata a circa 11 Km. ad Est del centro abitato di San Severo, a sinistra della Strada di Bonifica "Pedegarganica", a circa 500 mt. dall'innesto sulla Strada Statale n. 272 (in prossimità della stazione ferroviaria San Marco in L.), in un intervallo posto tra la quota altimetrica di mt. 50 e 150 slm., si adagia in senso longitudinale ai piedi del versante Nord-Ovest del Monte Della Donna (473 mt. s.l.m.) con una pendenza media del 20%.

La coltivazione sarà effettuata a mezza costa con l'esecuzione di tagli tramite mine cilindriche, il volume totale netto degli inerti estraibile è di circa mc 4.300.000, da estratte con una media annuale di mc. 215.000.

Il materiale da estratte è costituito da due litotipi fondamentali:

- 1) calcari micritici compatti grigio avana a frattura concoidenti con stratificazioni nette e con potenza variabile da alcuni decimetri a 2-3 metri,
- 2) dolomie brune grigio-brunicce compatte, macro e meso cristalline, tenaci a frattura scabra perlopiù prive di stratificazione ma ove presenti sono associati a grossi banchi.

Questi due litotipi si incrociano tra di loro passando da l'uno all'altro sia verticalmente che orizzontalmente e, comunque, realizzano una formazione che si presenta con proprietà piuttosto permeabile causata dalla morfologia prettamente carsica e tipica del Gargano.

Dal punto di vista idrologico il tecnico progettista afferma che il sito in esame, anche nei periodi di massima piovosità, essenzialmente in primavera e autunno, non è mai stato soggetto a fenomeni di ruscellamento di trasporto solido e di conseguenza di alluvionamento confortato, anche, da una indagine storica eseguita a ritroso sino agli inizi del 1900, da cui risulta che mai l'area è stata interessata da tali problemi, e che le uniche acque che alimentano l'acquifero di base sono quelle meteoriche le quali, per via delle caratteristiche carsiche di superficie e dell'intensa fratturazione, drenando rimpinguano la falda freatica profonda il cui livello statico è situato nella zona satura freatica a mt. 100 dal p.c.

Detta zona satura freatica va ad alimentare, con direzione del flusso freatico verso NE, tutte le risorgenze poste lungo i bordi dei due laghi costieri di Lesina e Varano.

L'area estrattiva in oggetto non ricade in area definite SIC e ZPS, non interferisce con la conservazione di habitat o specie di interesse Comunitario, e si presenta scarna dal punto di vista vegetativo per via della sua natura calcarea ma registra una presenza di pascolo cespugliato e di olivastri.

Il P.U.T.T., secondo gli ambiti territoriali estesi, classifica la maggiore parte del territorio interessato come "ambito C", la parte terminale a monte come "ambito D" e la zona a valle, prospiciente la strada provinciale n. 28 come "ambito B". Quest'ultima zona combacia con parte del tratturo Regio classificato col n° 47 e denominato "TRATTURELLO PONTE DI BRANCIA - CAMPOLATO" risultano rilasciati Pareri favorevoli del Ministero per i Beni Archeologici della Puglia - TARANTO - e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

Inoltre, risulta a poca distanza del confine dell'area di cava una zona boscata.

Il tecnico progettista asserisce che all'interno della zona di progetto esiste un vecchio fronte estrattivo, testimone che la zona in passato è stata già oggetto di attività estrattiva per un'area di circa Ha 1 e per un volume di roccia di circa mc. 100.000.

Detto fronte di estrazione si presenta compatto a forma di anfiteatro con un'altezza massima di mt. 25 ed una larghezza massima di mt. 85; ai piedi dello stesso è presente un piazzale leggermente inclinato

verso la Strada Pedegarganica ove sono sparsi blocchi di calcare, ma, soprattutto, ad oggi, è utilizzato come una vera e propria discarica abusiva di rifiuti di diverso genere, così come dichiarato dai progettisti nell'elaborato "Appendice alla relazione tecnica - Stato attuale dei luoghi".

Il progettista asserisce nella suddetta relazione che, da un'indagine storica eseguita, il fronte in oggetto è stato coltivato nel periodo post-bellico compreso tra la fine degli anni 40 e gli anni 50 e che, nonostante le ricerche, non è stato possibile reperire né il progetto di coltivazione né gli atti amministrativi e autorizzativi, e ne, tanto meno, si è stato in grado di rintracciare il proprietario o l'affittuario dei terreni che hanno attuato l'estrazione.

Oggi i proprietari risultano essere gli "Eredi Fraccacreta" i quali hanno stipulato, tramite il proprio delegato Sig. Mario Roccatagliata, con la ditta F.LLI GERNONE & C. S.n.c. un contratto di affitto di cava, registrata presso l'Ufficio del Registro di San Severo il 3/6/2002 n° 2140 mod.3.

Il Comune di Apricena in data 11/07/02 prot 8371 ha espresso parere favorevole a condizione che i lavori di coltivazione della cava avvengano secondo le pendenze ed i gradoni indicati nella relazione di recupero o ripristino ambientale.

Alla luce di quanto rilevato detta discarica abusiva dovrà essere preventivamente assoggettata alle procedure di bonifica delle aree inquinate, così come disciplinato dal D.lgs n. 22/99 art. 17 e dal Decreto Ministero Ambiente n. 471/99, attraverso le fasi di caratterizzazione del sito e dopo, eventualmente, sottoposto a successiva bonifica,

Il progettista asserisce, alla luce delle analisi effettuate dalla Divisione Infrastrutture - Direzione Tecnica - Istituto Sperimentale - Geologia Applicata delle FERROVIE DELLO STATO S.P.A., che il materiale da estratte è stato definito come pietrisco di PRIMA CATEGORIA utilizzabile per la realizzazione di massicciate, ferroviarie e che lo stesso risulta di inderogabile necessità e di difficile reperibilità, in quanto nel Centro Sud si contano solo alcune cave nel Lazio.

Con tali caratteristiche, di inderogabile necessità e di difficile reperibilità, sono consentite aperture di nuove cave nelle zone classificate come ambiti estesi di tipo C e D del P.U.T.T., pertanto l'intervento proposto potrebbe risultare compatibile ambientalmente se l'attività estrattiva sarà eseguita con la scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni e comunque dopo quanto prescritto in precedenza relativamente all'area utilizzata come discarica:

1. le fasi iniziali descritte in progetto da 2 a 13 non devono essere eseguite, né deve essere eseguita alcuna decorticazione iniziale dello strato naturale superficiale, restano, invece, valide le fasi di progetto da 14 a 20, La coltivazione deve avvenire solo dall'alto verso il basso con ripristino rapido del fronte gradonato e con il conseguente ripristino, secondo le tecniche descritte nella stessa relazione e con piantumazione di cespugli della flora originale, escludendo, così, ogni forma di grosso impatto visivo;

2. delegare l'Ufficio Minerario a monitorare annualmente il risultato raggiunto dai lavori avendo cura di salvaguardare il principio di mascheramento degli stessi, pena la sospensione e la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione;

3. le gradonature, dovranno essere diversificate per larghezza ed altezza, al fine di naturalizzare il profilo orografico ed altimetrico dei luoghi. Le altezze non dovranno comunque superare quella massima compresa tra mt 3,50 - 4,00, le larghezze non dovranno essere inferiori a mt 5;

4. le pendenze delle pareti di scavo dovranno essere contenute tra il 35% ed il 50%;

5. le quote altimetriche delle gradonature dovranno essere impostate in modo da coincidere con le principali curve di livello e dovranno essere raccordate con i terreni confinanti con opportuni pendii di dipendenza max pari al 10%;

6. le sommità delle pareti dovranno essere raccordati con i ripiani delle gradonature con pendenze max pari al 10%;

7. dovrà essere posta una distanza costante di mL 100 dalla zona "BOSCATA", a tal fine la ditta dovrà chiedere al competente I.R.I.F. l'esatta delimitazione di detta area vincolata. Comunque, la superficie di scavo dovrà rispettare la distanza di mt 10 dai confini catastali.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Pasquale Tarateta
